



PROVINCIA DI RAVENNA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

**LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241 DEL 7
AGOSTO 1990, DEL D.P.R. N. 445 del 28 DICEMBRE 2000 E DEL
D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005, NEI PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

Sommario

PREMESSA

1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DEFINIZIONI
3. SOGGETTI/SERVIZI COINVOLTI NEI CONTROLLI
4. OBBLIGHI E CRITERI DI CONTROLLO
5. AMBITO DEL CONTROLLO
6. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI SUI QUALI EFFETTUARE I CONTROLLI
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
8. MODULISTICA
9. TIPOLOGIE DI CONTROLLO
 - 9.1. CONTROLLO PUNTUALE ED A CAMPIONE
 - 9.1.1. CONTROLLO PUNTUALE
 - 9.1.2. CONTROLLO A CAMPIONE
 - 9.2 CONTROLLO PREVENTIVO, SUCCESSIVO E PERIODICO
 - 9.2.1. CONTROLLO PREVENTIVO
 - 9.2.2. CONTROLLO SUCCESSIVO
 - 9.2.3. CONTROLLO PERIODICO
 - 9.3. CONTROLLO DIRETTO ED INDIRETTO ESEGUITO DALLA PROVINCIA
 - 9.3.1. CONTROLLO DIRETTO
 - 9.3.2. CONTROLLO INDIRETTO
10. BANCHE DATI
11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEI CONTROLLI
12. RELAZIONI TRA UFFICI/SERVIZI DELLA PROVINCIA
13. ERRORI NON COSTITUENTI FALSITÀ SANABILI CON INTEGRAZIONE D'UFFICIO O SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA NON VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
15. CONSEGUENZE PENALI DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA
17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. RINVIO.
18. DISPOSIZIONI FINALI

IN APPENDICE: Testo dell'art. 18 della l. n. 241 del 07/08/1990 nonché degli articoli di interesse tratti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dal d.lgs. n. 82 del 07/03/2005, al fine di una migliore fruizione delle Linee guida (fonte: *Normattiva*), aggiornato a giugno 2021

PREMESSA

Con le presenti Linee Guida si intende offrire piena attuazione alle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti alla Pubblica Amministrazione da parte di cittadini ed imprese, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", tenendo altresì conto di quanto recentemente stabilito con la modifica del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 - "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Le presenti Linee Guida costituiscono attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Provincia di Ravenna (PTPCT) e sono rivolte ai Dirigenti ed a tutto il personale dipendente della Provincia.

1. OGGETTO E FINALITÀ

A presidio della certezza dell'azione pubblica, è stabilito l'obbligo per le amministrazioni di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, in misura proporzionale al rischio ed all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici comunque denominati per i quali sono rese le dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000).

Poiché dati analoghi necessitano di essere controllati per quanto possibile in maniera uniforme all'interno degli Uffici/Servizi della Provincia, le presenti Linee guida:

- individuano, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 18 della l. 241/1990, misure organizzative uniformi per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate agli Uffici/Servizi della Provincia, nella propria qualità di Amministrazione procedente, al fine di facilitare il lavoro degli operatori e garantire certezza, efficacia e semplicità all'azione amministrativa.

Restano salve le modalità di controllo già disciplinate da specifiche disposizioni normative di settore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. n. 50/2016 (cd. "Codice dei contratti"), il D.Lgs. n. 159/2011 ed il D.Lgs. n. 39/2013, o da ulteriori strumenti di indirizzo (es. Linee Guida ANAC). In relazione a tali materie, le presenti Linee Guida si applicano in via residuale ove non diversamente previsto;

- disciplinano l'esecuzione dei controlli richiesti alla Provincia in qualità di Amministrazione "certificante", ossia ogniqualvolta altre Pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici

servizi o altri chiedano alla Provincia conferma in ordine a dati ed informazioni dalla medesima formati;

- costituiscono specifica misura di prevenzione della corruzione, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, in attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Provincia di Ravenna, in quanto i controlli in oggetto sono finalizzati a garantire la massima efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono:

per Dichiarazione sostitutiva di Certificazione:

la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla Pubblica Amministrazione e sottoscritta dall'interessato, resa in sostituzione delle corrispondenti certificazioni in relazione agli stati, fatti e qualità personali tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

per Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla Pubblica Amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato nel proprio interesse ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione a fatti, stati, qualità personali, anche riguardanti terzi, non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 del medesimo Decreto, che siano a diretta conoscenza dell'interessato e non siano rilevabili da pubblici registri, albi od elenchi;

per Amministrazione procedente:

l'Amministrazione che, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, riceva dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà e debba pertanto attivare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

per Amministrazione "certificante":

l'Amministrazione cui sia richiesta la verifica della corrispondenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, ricevuta da altra Pubblica Amministrazione, gestore di pubblico servizio o privato procedenti, con le risultanze dei propri registri ed archivi e che è in ogni caso tenuta a rispondere alla richiesta di regola entro 30 giorni, pena la violazione dei doveri d'ufficio ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato (art. 72, comma 3 del D.P.R. 445/2000);

per Controlli diretti:

i controlli che l'Amministrazione procedente effettua ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 presso i propri archivi, oppure accedendo ai siti istituzionali o agli archivi di altra Amministrazione "certificante" tramite strumenti di interconnessione telematica, attivati concludendo convenzioni quadro/protocolli d'intesa/lettere d'intenti recanti condizioni e limiti necessari a garantire la

riservatezza e la sicurezza dei dati controllati, nonché la semplicità ed immediatezza della consultazione.

per Convenzioni quadro:

strumenti attraverso i quali, nelle more della prevista realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi possono rendere disponibili i dati da esse formati/raccolti/conservati ad analoghi soggetti pubblici ed ai privati, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per finalità istituzionali, senza alcun onere e con i limiti previsti dalle normative di settore (es. privacy);

per Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND):

infrastruttura tecnologica in corso di progettazione e realizzazione, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che renderà possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per finalità istituzionali, previo accreditamento, sviluppo delle interfacce e messa a disposizione delle proprie basi di dati, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. Saranno esclusi i dati concernenti ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria ed economico- finanziaria (art. 50-ter D.Lgs. 82/2005);

per Controlli indiretti:

ogniquale volta non sia possibile controllare direttamente la veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione precedente chiede ad altra Amministrazione o soggetto equiparato certificante” di confrontare i dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli contenuti nei propri archivi o registri, dando riscontro scritto della corrispondenza dei medesimi all'Amministrazione richiedente di regola entro trenta giorni (art. 71, comma 2 D.P.R. 445/2000);

per Controlli puntuali:

i controlli effettuati su singoli casi relativi a dichiarazioni per le quali sussistano fondati dubbi sulla loro veridicità;

per Controlli a campione:

i controlli su un numero predeterminato di dichiarazioni ricevute, effettuato in base a criteri predefiniti dall'Amministrazione precedente ed esemplificati al successivo punto 9.1.2.

3. SOGGETTI / SERVIZI COINVOLTI NEI CONTROLLI

In attuazione delle presenti Linee guida, ciascun Dirigente di Settore/Servizio, tenuto conto della propria organizzazione e delle procedure in uso, individua il/i soggetto/i tenuti ad effettuare i controlli in base ai procedimenti di riferimento.

Il Dirigente coordina l'esecuzione dei controlli inerenti i procedimenti amministrativi di competenza, se necessario impartendo idonee disposizioni; esercita poteri di impulso fermi restando i poteri sostitutivi in caso di inerzia ed adotta ogni misura/provvedimento idonei ai fini di prevenzione/eliminazione di ogni conflitto di interesse o altra problematica che possa derivare dall'esecuzione del controllo.

Tenuto conto dell'organizzazione interna e della tipologia dei procedimenti, le operazioni di controllo possono essere svolte dal responsabile del procedimento cui afferiscono le dichiarazioni, o dal responsabile dell'istruttoria, oppure da altro dipendente individuato nell'ambito del Servizio/U.O., lo stesso a valere anche nei casi in cui non sussista un procedimento amministrativo in senso stretto.

Tale soggetto sovrintende in concreto alle operazioni di esecuzione dei controlli, coadiuvato o con il coordinamento del responsabile del procedimento o dell'incaricato di Posizione Organizzativa se diverso, e riferisce ogni eventuale problematica riscontrata, in base al proprio ruolo, rispettivamente al responsabile del procedimento o all'incaricato di Posizione Organizzativa o al Dirigente.

Di norma e salvi fondati motivi, riguardanti ad esempio l'organizzazione interna dell'Ufficio/Servizio (es. un solo dipendente adibito all'attività e/o ai controlli), ove possibile è auspicabile applicare la rotazione tra i soggetti che compiono i controlli nell'ottica di prevenzione della corruzione.

In caso di controllo interno sui dipendenti, il dipendente incaricato dei controlli che venga sottoposto egli stesso a controllo in relazione a proprie istanze/dichiarazioni, è tenuto ad astenersi dallo svolgimento del controllo, in applicazione del Codice di comportamento interno e del Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo.

Salvi i casi di dolo o colpa grave nell'esecuzione dell'istruttoria o del controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000, non sussiste responsabilità penale né disciplinare dei dipendenti coinvolti in relazione agli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni/documenti falsi o non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Il Servizio Sistemi informativi, Documentali e Servizi Digitali fornisce, ove necessario, assistenza tecnica ai Servizi al fine di consentire loro, nel rispetto della vigente normativa, l'accesso ad archivi e banche dati esterne indispensabili a fini procedurali e pone in essere le misure idonee a garantire altresì l'accesso dall'esterno ai dati formati dalla Provincia.

Ai fini predetti il Servizio Segreteria, ove necessario, nelle more della realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati supporta i Servizi sotto il profilo giuridico-amministrativo nella redazione, adozione ed applicazione di apposite convenzioni, protocolli d'intesa, autorizzazioni o

semplici lettere di intenti ispirati a criteri di semplicità ed immediatezza, da redigersi in forma scritta e da formalizzare con l'utilizzo di strumenti telematici.

Sul sito istituzionale, nella sottosezione "Procedimenti amministrativi" della sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati, su indicazione di ciascun Ufficio/Servizio secondo competenza, tutti i dati e le informazioni necessarie ai sensi dell'art. art. 35, comma 1 lett. d, g e comma 3, lett. a) d.lgs. 33/2013.

Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della l. 190/2012, si tiene conto, a consuntivo, dell'esito dei controlli effettuati nel corso dell'anno.

4. OBBLIGHI E CRITERI DI CONTROLLO

A norma dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute primariamente ad acquisire d'ufficio i dati e le informazioni necessari all'adozione del provvedimento che siano in proprio possesso o che le stesse siano tenute a certificare, oppure siano detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, al fine di non gravare gli utenti.

In mancanza, sono tenute ad accettare le dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per l'individuazione e la ricerca dei documenti (art. 18, comma 2 secondo periodo, l. 241/1990).

Costituiscono violazione dei doveri d'ufficio la richiesta, ma anche l'accettazione di certificati e di atti notori presentati spontaneamente dall'utenza, nonché la mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive predisposte in conformità al D.P.R. n. 445 /2000 (art. 74, comma 1).

5. AMBITO DEL CONTROLLO

Per economicità del procedimento, di norma il controllo non ha per oggetto necessariamente tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto interessato, bensì solo quelle che l'Amministrazione ritenga rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento.

Le dichiarazioni sostitutive prodotte debbono contenere unicamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, anche riguardanti terzi a norma dell'art. 47 del DPR citato, previste dalla legge o da regolamenti, e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono acquisite, in conformità ai principi stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016).

Per quanto possibile, e purché ciò non comporti un eccessivo aggravio procedimentale, la richiesta di dati ed informazioni relativi ad un medesimo soggetto per mezzo di dichiarazioni

sostitutive dev'essere effettuata una volta sola (cd. "*once only*"), purché si tratti di dati validi ed aggiornati; prima di attivare il controllo su un oggetto/soggetto, quindi, è auspicabile verificare se le dichiarazioni rilasciate siano già state controllate nell'ambito di procedimenti conclusi all'interno dell'Ente negli ultimi 6 mesi. Tale termine può variare (per difetto o per eccesso) a seconda della tipologia del procedimento e/o del dato; è fatta salva ogni diversa disposizione di legge speciale che stabilisca un differente termine di validità del dato ricercato. Nel caso in cui il dato risulti già utilmente verificato, non si procede a nuovo controllo.

Allo stesso modo, non si procede a controllare nuovamente i dati non suscettibili di cambiamento già controllati in passato (es. titolo di studio).

6. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI SUI QUALI EFFETTUARE I CONTROLLI

Il riscontro della veridicità delle informazioni prodotte con dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione provinciale, di norma, viene effettuato con riferimento ai seguenti ambiti procedurali:

- a) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali ed assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati, specialmente se avviati ad istanza di parte;
- b) procedure concorsuali o di conferimento di incarichi;
- c) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominati (es. attività commerciali/professionali, competizioni sportive, trasporto merci in conto proprio, occupazioni di suolo pubblico, trasporti eccezionali, ecc.);
- d) svolgimento di attività liberalizzate (segnalazioni certificate/denunce di inizio attività, ecc.);
- e) richiesta di permessi per salute/ studio/ motivi familiari o personali/ trasferta;
- f) procedure di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016, per quanto già non espressamente previsto dalla normativa speciale;
- g) nomina di guardia giurata volontaria;
- h) attuazione dei piani di controllo;
- i) comunicazione dei dati del conducente nell'ambito delle attività di Polizia Provinciale;

l) ogni altro procedimento di competenza della Provincia che richieda il controllo di dati ed informazioni contenute in dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni acquisite, rese di norma in appositi moduli messi a disposizione dalla Provincia, hanno la stessa validità temporale degli atti sostituiti (art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000). Esse possono essere rese a mezzo di tutti gli strumenti di identità digitale e/o dei servizi online della Pubblica Amministrazione già operanti/ in corso di futura creazione o implementazione, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005, dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e da ogni ulteriore normativa sopravvenuta.

8. MODULISTICA

Ciascun Ufficio/Servizio della Provincia, con riguardo ai procedimenti ed alle attività di competenza, è tenuto ad indicare quali dati ed informazioni possono essere autodichiarati dall'interessato ed a predisporre e pubblicare sul sito istituzionale (ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 33/2013) la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive, sebbene la stessa resti di utilizzo facoltativo per gli utenti.

In mancanza di pubblicazione, ciascun Ufficio/Servizio è tenuto ad accettare la modulistica predisposta dall'interessato, purché conforme alle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Nei modelli occorre sempre menzionare:

- a) le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000);
- b) la revoca/decadenza dai benefici eventualmente conseguiti/conseguibili attraverso provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000);
- c) il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di anni due decorrenti dall'adozione dell'atto di revoca. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio (art. 75, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000);
- d) l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000)

Nei moduli, inoltre, è opportuno inserire una sezione dedicata alla richiesta di indicazioni su come/dove reperire i dati non certificabili ex art. 46 e pertanto ricadenti nella previsione residuale di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

9. TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Si individuano le seguenti tipologie di controllo, ritenute idonee in virtù delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Ente:

in relazione alla quantità di atti controllati:

- **Controllo puntuale;**
- **Controllo a campione;**

in relazione al momento di effettuazione:

- **Controllo preventivo;**
- **Controllo successivo;**
- **Controllo periodico.**

in relazione alle modalità di esecuzione:

- **Controllo diretto;**
- **Controllo indiretto.**

9.1 CONTROLLO PUNTUALE e CONTROLLO A CAMPIONE

9.1.1. Controllo puntuale

Salvi i casi previsti dalla legge, l'attivazione delle procedure di controllo puntuale sulle singole dichiarazioni sostitutive è necessaria nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime. Le strutture preposte a ricevere le dichiarazioni sostitutive, qualora abbiano un fondato dubbio sulla loro veridicità, informano il Dirigente competente che, se ne ravvisa i presupposti, dispone il controllo puntuale esplicitando il fondato dubbio al momento della documentazione del controllo, oppure secondo le diverse modalità in uso.

Sono indici sintomatici sufficienti a configurare "fondati dubbi", in particolare:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva e la presenza, nella dichiarazione, di imprecisioni/omissioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali o comunque insufficienti a garantire alla stessa una completa ed adeguata valutazione;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nello stesso documento e l'incoerenza, evidenziata da un confronto fra banche-dati, tra il contenuto delle

dichiarazioni rese da uno stesso soggetto in relazione a procedimenti analoghi od anche diversi istruiti in momenti successivi;

- l'indeterminatezza della situazione descritta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la contemporanea impossibilità di raffrontarla ad altri documenti/dati;
- l'eventuale segnalazione da parte di altri Uffici o Servizi o di altre Amministrazioni di dichiarazioni non veritiere, rese da soggetti che abbiano attivato procedimenti presso l'Amministrazione provinciale.

Il controllo puntuale viene effettuato entro un congruo termine che decorre dalla presentazione della dichiarazione se il controllo è effettuato in fase istruttoria, oppure dalla conclusione del procedimento.

9.1.2. Controllo a campione

Il controllo a campione costituisce la regola e può essere preventivo (in fase istruttoria) e/o successivo all'adozione del provvedimento.

Il controllo a campione è effettuato all'interno di ciascun Servizio su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive stabilito da ciascun Dirigente, comunque nel *range* del 3/5 % del numero delle dichiarazioni ricevute nei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nel periodo di riferimento (es. bimestrale, semestrale, annuale), da arrotondare in ogni caso per eccesso. Il numero totale delle dichiarazioni da controllare, sul quale calcolare il campione, comprende anche le dichiarazioni eventualmente già sottoposte a controllo puntuale. Qualora risulti estratta una dichiarazione già oggetto di controllo puntuale non si procede a nuova estrazione e non si dà corso ad ulteriore controllo se già effettuato in un lasso di tempo congruo rispetto all'estrazione.

La determinazione delle unità di campione viene effettuata mediante estrazione casuale, avvalendosi di generatori di numeri casuali o altri strumenti informatici, ovvero facendo uso di altri criteri/strumenti, comunque tracciabili e verificabili, in modo da assicurare la massima imparzialità dell'estrazione.

La scelta del metodo di campionamento viene stabilita nell'ambito di ciascun Settore/Servizio e resa nota ai relativi componenti con le modalità ritenute più idonee; il soggetto individuato provvede all'attuazione dei controlli, coadiuvato o con il coordinamento del responsabile del procedimento (o dall'incaricato di Posizione Organizzativa se diverso) che sovrintende all'esecuzione; in ogni caso il Dirigente svolge le funzioni di cui l'art. 3.

Nell'ambito di ciascun Settore/Servizio, possono essere motivatamente stabilite percentuali maggiori di controllo a campione tenendo conto di uno o più dei seguenti parametri:

- numero e consistenza dei procedimenti/ delle dichiarazioni presentate;
- tipologia dell'oggetto di indagine;
- complessità dei procedimenti/attività;
- entità del beneficio concesso;
- rischio di irregolarità valutato in base all'importanza economica dei procedimenti per l'Amministrazione ed all'impatto correlato all'eventuale falsa dichiarazione;
- risorse destinabili all'attività di controllo.

Il sorteggio è effettuato di norma alla presenza del responsabile del procedimento e di due collaboratori individuati tra i dipendenti dell'Ufficio/Servizio. Di tale operazione e dei relativi esiti viene redatto un succinto verbale da conservare agli atti, anche nel caso di utilizzo di procedure automatizzate che garantiscano la tracciabilità dei controlli effettuati.

9.2. CONTROLLO PREVENTIVO, SUCCESSIVO, PERIODICO

9.2.1. Controllo preventivo

Da effettuare in via preventiva in fase istruttoria entro un ragionevole termine decorrente dalla data di ricevimento delle dichiarazioni sostitutive e compatibile con il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990;

9.2.2. Controllo successivo

Da effettuare in caso di urgenza oppure ogniqualvolta si voglia garantire celerità al procedimento, riservandosi di verificare in un momento successivo la veridicità delle dichiarazioni acquisite. Deve essere effettuato, di norma, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento/negozio conclusivo, ovvero entro un diverso termine stabilito dal Dirigente in relazione alla specificità del procedimento.

L'esito negativo delle verifiche comporta la decadenza/revoca del beneficio e l'esercizio dell'autotutela sul provvedimento alle condizioni previste dall'art. 21-nonies l. 241/1990; l'esito negativo costituisce altresì condizione risolutiva espressa dell'efficacia del negozio giuridico conclusivo del procedimento.

9.2.3. Controllo periodico

Effettuato con cadenza stabilita da ciascun Settore/Servizio e con le modalità di cui al punto 9, è applicabile in particolare a quelle procedure che assegnano benefici in via continuativa e per le quali è necessario verificare periodicamente il possesso dei requisiti da parte dell'interessato.

9.3. CONTROLLO DIRETTO ed INDIRETTO ESEGUITO DALLA PROVINCIA

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000 stabilisce due modalità di controllo del dato/informazione detenuto da altro soggetto:

9.3.1. Controllo diretto:

Eseguito d'ufficio dalla Provincia in qualità di Amministrazione procedente consultando i dati dalla stessa formati/detenuti/conservati oppure accedendo per via telematica agli archivi/banche-dati delle Amministrazioni "certificanti" e/o ai portali istituzionali delle Amministrazioni medesime nel caso di dati ed informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria.

9.3.2. Controllo indiretto

La Provincia opera in veste di Amministrazione "certificante" e, in assenza di strumenti di controllo diretto, è chiamata a fornire al soggetto procedente pubblico o privato conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei propri archivi/registri. La Provincia segue la medesima procedura ogniqualvolta, all'opposto, debba ricevere da altro soggetto conferma di dati/informazioni dallo stesso custoditi.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione (art. 72, ultimo comma, D.P.R. 445/2000).

La Provincia, nelle more della attivazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati prevista dall'art. 50-ter d.lgs. 82/2005, si impegna a definire procedure di scambio dei dati necessari ai controlli incrociati delle autodichiarazioni ispirate a criteri di semplicità ed immediatezza, in forma scritta e con l'utilizzo dello strumento telematico, indicando limiti e condizioni di accesso, al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali; è fatto divieto all'Amministrazione/altro soggetto procedente di accedere a dati diversi da quelli oggetto di verifica.

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, alla Provincia non pervenga alcuna risposta da parte dell'Amministrazione o soggetto equiparato "certificante", viene redatto apposito verbale che dà atto dell'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni; il responsabile del procedimento o il Dirigente preposto si riserva di

prendere contatto con il titolare del potere sostitutivo presso l'Amministrazione "certificante", ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

10. BANCHE DATI

Gli Uffici/Servizi, se non detengono i dati e le informazioni necessarie, si avvalgono di regola, ove esistenti, di banche dati esterne riconducibili a soggetti istituzionali ed accessibili tramite le tecnologie informatiche, in attesa anche della realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dall'art. 50-ter del D. Lgs. 82/2005 nonché di altri modelli condivisi ed uniformi di consultazione/scambio di dati tra soggetti istituzionali.

Il Servizio interessato, come indicato all'art. 3, d'intesa con il Servizio Sistemi informativi, Documentali e Servizi Digitali ed il Servizio Segreteria Generale, per gli aspetti di competenza di ciascuno, si attiva per la stipula di convenzioni e/o la concessione/rinnovo di accessi ed account personali, informandone tutti i Settori/Servizi mediante comunicazione sulla rete intranet provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

È auspicabile limitare la proliferazione degli account ed incentivare la collaborazione tra gli Uffici/Servizi anche nell'ottica, ove possibile, dell' "*once only*".

Nella scelta tra più basi di dati accessibili telematicamente, contenenti informazioni similari, si raccomanda, nell'ordine, il rispetto dei seguenti criteri:

1. piattaforma gratuita;
2. in subordine, la più completa;
3. in ulteriore subordine, la più facilmente/velocemente consultabile;
4. in ogni caso, la base di dati che permetta di ottenere le informazioni necessarie – e soltanto queste - col minor aggravio procedimentale.

Ove non esistano basi di dati accessibili in via telematica, e con particolare riferimento ai fatti, stati e qualità dichiarati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, gli Uffici/Servizi operano i doverosi controlli tramite i mezzi ritenuti più idonei, e nell'ordine: invio di PEC, consultazione di portali istituzionali, telefono, indicazione da parte dell'interessato del soggetto che forma/detiene/può documentare le informazioni.

È fatto espressamente divieto ai titolari di account personale, ed a tutti i soggetti incaricati dell'accesso ad archivi e basi di dati, di accedere a dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento per finalità diverse da quelle istituzionali. In caso di violazione il trasgressore risponde delle fattispecie di responsabilità previste per il pubblico dipendente.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

Tutte le operazioni e gli esiti del controllo, ovvero:

- quelle eseguite presso i propri archivi/registri,
- quelle effettuate mediante accesso diretto agli archivi/banche dati telematici/portali istituzionali di altre Amministrazioni,
- quelle effettuate tramite PEC/telefono/altro mezzo idoneo,
- quelle richieste da soggetti esterni

vengono rese documentabili e rintracciabili nel sistema di protocollo all'interno del fascicolo del procedimento cui si riferiscono.

Sia nel caso in cui la Provincia di Ravenna, in qualità di Amministrazione procedente, richieda ad altro soggetto un controllo indiretto, sia nel caso in cui altri soggetti richiedano alla Provincia di eseguire la medesima tipologia di controllo, le comunicazioni sono trasmesse a mezzo PEC o altro idoneo mezzo di comunicazione istituzionale con tracciamento nel Sistema di protocollo.

Al fine di verificare se i controlli necessari siano già stati effettuati da altro Settore/Servizio dell'Ente, è possibile effettuare una verifica sulla Scrivania virtuale oppure, in caso di necessità, operare nel modo di cui all'art.12 (secondo paragrafo).

12. RELAZIONI TRA UFFICI /SERVIZI DELLA PROVINCIA

Gli Uffici/Servizi coinvolti nell'attività di controllo si impegnano ad operare in ottica di massima e leale collaborazione. A tal fine forniscono ai richiedenti interni in tempi e con modalità congrui le informazioni, i dati ed i documenti di cui sono in possesso che risultino attuali ed aggiornati.

L'Ufficio/Servizio che abbia necessità di controllare la veridicità di dati ed informazioni può prendere contatto informale, preferibilmente in forma scritta (es. mail), con gli altri Uffici/Servizi, cui chiede di verificare i medesimi dati/informazioni nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 5, paragrafo 3. Gli Uffici/Servizi contattati si adoperano al fine di evadere la richiesta in maniera efficace e nel più breve tempo possibile.

13. ERRORI NON COSTITUENTI FALSITÀ SANABILI CON INTEGRAZIONE D'UFFICIO O SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora nel corso dei controlli emergano errori sanabili, determinati da:

- dati ed informazioni imprecisi,

- errori materiali o meri refusi (es. lettere del codice fiscale o numeri della data di nascita invertiti),
- qualsivoglia irregolarità (ossia vizio non comportante nullità),
- ogni omissione (ovvero incompletezza) non costituente dolosa falsità,

il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

- o Se l'errore riscontrato è irrilevante, riconoscibile ed evidente, dispone d'ufficio la rettifica e ne informa l'interessato/dichiarante;
- o In ogni altro caso, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. b della l. 241/1990, ne dà notizia all'interessato/dichiarante che dovrà procedere alla regolarizzazione o all'integrazione della dichiarazione entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Anche in caso di regolarizzazione è fatta salva la possibilità di effettuare i controlli di veridicità.

In assenza di regolarizzazione nei termini il procedimento si conclude con esito negativo, con le conseguenze sul piano amministrativo di cui al punto successivo.

14. CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di dati, stati, fatti o qualità non corretti, non identificabili nelle fattispecie di cui all'articolo precedente, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al soggetto interessato/dichiarante, assegnandogli il termine di giorni dieci per fornire chiarimenti, presentare osservazioni e, se consentito, integrare o regolarizzare le dichiarazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ciascun Dirigente, sentita la P.O. e/o il responsabile del procedimento:

- a) non concede/dichiara la decadenza dal beneficio, ogniqualvolta l'interessato/dichiarante non possieda i requisiti richiesti in esito al controllo preventivo effettuato in fase istruttoria;
- b) dispone la revoca del beneficio già concesso se in capo all'interessato/dichiarante difettano i requisiti richiesti in esito al controllo successivo.

Nel caso in cui con il provvedimento di concessione del beneficio si fossero corrisposte al soggetto in questione somme indebitamente percepite, il Dirigente deve promuovere l'avvio delle procedure per il recupero delle stesse.

Per i due anni successivi all'atto di revoca, al soggetto che abbia fornito dichiarazioni mendaci non sono concessi contributi, finanziamenti ed agevolazioni, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge e richiamate alla lettera c del punto 8.

Ciascun Dirigente, per quanto di competenza, sussistendo prevalenti ragioni di interesse pubblico, può agire in autotutela anche dopo il decorso del termine ordinariamente previsto, in deroga all'art. 21-nonies comma 1, l. 241/90, qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (art. 21-nonies comma 2-bis l. 241/1990).

In caso di riscontro di dichiarazioni non veritiere, all'interessato/dichiarante si applicano *in toto* i principi, le regole e le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 (es. garanzie partecipative, notifica del provvedimento sfavorevole, ecc.); sono fatte salve le ulteriori conseguenze, sul piano amministrativo, previste da normative di settore (es. esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica disposta dal D.lgs. 50/2016).

15. CONSEGUENZE PENALI DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come presentate a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000).

Colui che rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga manifestamente che la rappresentazione dei fatti è difforme dalla realtà e possa ritenersi sussistente il dolo del dichiarante, il Dirigente responsabile, in qualità di pubblico ufficiale, deve darne comunicazione alla competente Procura della Repubblica allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità riscontrati. L'eventuale omissione è perseguibile ai sensi dell'art. 361 c.p.

Restano fermi gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti dalla normativa speciale, quale ad es. l'obbligo di segnalazione all'ANAC nel caso di controlli effettuati nell'ambito di procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA

Nell'effettuare l'attività di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e successivamente di accertamento d'ufficio e controllo, occorre garantire che:

- la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 sia formulata con le modalità idonee a raccogliere soltanto i dati personali previsti dalla legge o comunque necessari per l'adozione del provvedimento;
- la modulistica stessa contenga l'informativa sul trattamento dei dati personali, completa dell'indicazione dell'effettuazione da parte dell'amministrazione dei controlli di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000;
- i dati personali acquisiti (con particolare attenzione alle categorie particolari di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento* (UE) n. 2016/679 e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*) siano trattati nel pieno rispetto delle indicazioni sulle misure di sicurezza dei dati stabilite con appositi Atti del Presidente della Provincia rinvenibili su Spidi/ Privacy/GDPR in costante aggiornamento;
- i dati, eccedenti o non pertinenti, rientranti nelle categorie di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento* (UE) n. 2016/679, dichiarati dall'interessato ma non richiesti, non siano in alcun modo trattati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si applicano il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 28/12/2000. n. 445), la l. 241/1990 ed il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).

Sono fatte espressamente salve le eventuali specifiche normative di settore riguardanti singole tipologie di procedimento o di dati.

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee guida si intendono modificate per effetto di ogni ulteriore sopravvenuta modifica normativa con esse contrastante o incompatibile.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato nella sezione "Atti generali" della "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo le indicazioni dell'art. 72, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013 e nella Intranet provinciale al percorso "*Segreteria/Manuali e disposizioni operative/Anticorruzione*".

APPENDICE:

Testo dell'art. 18 della l. del 07/08/1990, N. 241 e degli articoli di interesse tratti dal D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e dal d.lgs. 07/03/2005 n. 82, al fine di una migliore fruizione delle Linee guida (fonte: *Normattiva*) aggiornato a giugno 2021

Art. 18 l. n. 241/1990

Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DPR. N. 445/2000

Art. 43

Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)).¹

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano

¹ Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione".

il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;*
- b) residenza;*
- c) cittadinanza;*
- d) godimento dei diritti civili e politici;*
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) stato di famiglia;*
- g) esistenza in vita;*
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) appartenenza a ordini professionali;*
- m) titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*

- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- cc) qualità di vivenza a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

Art. 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

- 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
- 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
- 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*
- 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.*

Art. 48

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

- 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.*

2. *Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (oggi art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679).*

3. *In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.*

Art. 71

Modalità dei controlli

1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.*

2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*

3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.*

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. *Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.*

Art. 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. *Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a*

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 74 Violazione dei doveri d'Ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.

Art. 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Art. 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

D.LGS. N. 82/2005

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile

alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento.

3-ter. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77))

L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Art. 50-ter

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia d'interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.²

² Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea". Il comma 6 prevede che "La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione."

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.